



## **COMUNE DI ROCCA DI PAPA**

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

### **ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL 06/03/2020 (n. prot. 6868/2020)**

**Oggetto: MISURE PRECAUZIONALI PER LA PREVENZIONE E CONTENIMENTO**

### **DIFFUSIONE VIRUS COVID-19**

#### **IL VICE SINDACO REGGENTE**

Visto il Decreto-legge n.6 del 23 febbraio 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto -legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" pubblicato nella gazzetta ufficiale n.45 del 25 febbraio;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" pubblicato nella gazzetta ufficiale n.47 del 25 Febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" pubblicato nella gazzetta ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 04 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto dell'Ordinanza del 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute con la quale ha individuato le "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" disponendo prescrizione da parte delle Autorità sanitaria territorialmente competente;

*CLP*

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26/02/2020 avente per oggetto: "misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Visto il DPCM 04 marzo 2020 "ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica DA Virus Covid-19 applicabili sull'intero territorio comunale";

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 50 comma 5 D.Lgs. 267/2000;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19

### **IL VICE SINDACO REGGENTE**

Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50 del D. lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;

### **ORDINA**

1. La sospensione, per il periodo previsto dall'art.4, comma 1, del D.P.C.M. 04 marzo 2020, dal 06/03/2020 e sino al 03.04.2020, ovvero salvo nuova od ulteriore disposizione, di tutti gli eventi, manifestazioni, congressi, convegni spettacoli, che comportano affollamento di persone, presso le seguenti strutture comunali:

- Teatro Civico;
- Museo di Geofisica;
- Osservatorio Astronomico "Fuligni";
- Campo Sportivo "L. Gavini";

2. La sospensione di tutte le attività del Centro anziani comunale per il periodo previsto dall'art.4, comma 1, del D.P.C.M. 04 marzo 2020, e quindi sino al 03.04.2020, ovvero salvo nuova od ulteriore disposizione, ad eccezione delle attività di segreteria la quale rimarrà aperta per fornire informazioni e supporto ai soci, eventualmente anche per via telematica;

3. È consentito lo svolgimento di manifestazioni, eventi, competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, compreso gli allenamenti degli atleti agonistici, all'interno degli Impianti Sportivi, che insistono sul territorio comunale, utilizzati a porte chiuse. Qualora svolte all'aperto non vi deve essere presenza di pubblico. Tuttavia, in generale, tali attività e/o iniziative sono consentite a condizioni che le Associazioni e/o le Società Sportive assicurino idonei controlli medico-sanitari finalizzati a contenere il rischio di diffusione del virus tra tutte le persone che vi prendono parte, così come prescritto dal D.P.C.M. 04.03.2020;

4. Le attività sportive di base e/o amatoriali, nonché l'attività motoria in generale, sia che vengano praticate all'aperto o all'interno di centri sportivi, spazi per il tempo libero, di ogni genere ed ubicati sul territorio comunale (palestre, piscina, campi da gioco, parchi gioco, pista ciclopedonale, ecc.) sono consentite esclusivamente a condizione che vengano fatte osservare, in particolar modo, le raccomandazioni di cui all'allegato 1, lettera a), d), e) ed i) del D.P.C.M. del 04.03.2020;

5. Per il mercato giornaliero ed i mercati settimanali, le attività potranno svolgersi regolarmente con l'obbligo, da parte degli operatori commerciali e dell'utenza, di osservare scrupolosamente le misure igienico-sanitarie di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 04.03.2020;



6. Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati o sottoposti alle misure in essa prescritte, provvedendo all'adozione delle misure medesime, ovvero, in presenza di condizioni ostative, all'adozione di misure alternative di efficacia equivalente;

7. Che, per quanto concerne l'accesso agli uffici pubblici, l'amministrazione comunale ha provveduto, con apposito decreto sindacale n 02 del 06/03/2020 avente ad oggetto "Emergenza Sanitaria Covid-19: Disposizioni accesso agli uffici comunali", a regolamentare l'accesso e il ricevimento al fine di garantire la salubrità degli ambienti e lo stato di salute dei dipendenti e degli utenti, salvaguardando l'efficiente svolgimento dei servizi ai fini del contrasto alla diffusione del virus Covid-19;

### **DISPONE**

la notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge:

Alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale - del Governo;

- Alla ASL Roma 6;

- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Rocca di Papa;

- Al Comando Stazione Carabinieri di Rocca di Papa;

- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Frascati;

- Al Gruppo Guardia di Finanza di Frascati;

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Rocca di Papa.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma – entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento.

**Il Vice Sindaco Reggente**

**Arch. Veronica Cimino**

